



Prot. n° 5001/p/ep

Roma, 28 giugno 2011

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n° 464

Oggetto: regole BNI

In relazione alle segnalazioni pervenute da alcune Casse Edili, la scrivente ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli enti in merito alle procedure di segnalazione alla BNI delle imprese irregolari.

In particolare si sottolinea l'obbligo per la Cassa Edile di procedere alla citata segnalazione soltanto successivamente ad un'idonea informativa nei confronti dell'impresa interessata.

Come previsto, infatti, al punto 1 della Comunicazione Cnce n. 371 del 24 novembre 2008, la Cassa Edile è tenuta ad inviare tale comunicazione all'impresa, preavvisando della segnalazione alla BNI allorquando, nei 7 giorni successivi, l'impresa stessa non abbia fatto pervenire proprie osservazioni.

Si ricorda che, anche nel caso in cui l'impresa provveda al pagamento di quanto dovuto, questo non eviterà la segnalazione di irregolarità, perché il versamento sarà comunque effettuato oltre i termini previsti, ma consentirà comunque alla Cassa Edile un invio contestuale alla BNI anche dell'avvenuta regolarizzazione dell'impresa.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, si inviano i migliori saluti.

Il Vicepresidente
Franco Turri

Il Presidente
Franco Osenga